

QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA "A"
N. R.G. 57792/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alessandra Dal Moro

Presidente Relatore

dott. Anna Bellesi

Giudice

dott. Alima Zana

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **57792/2016** cui è stata riunita la n. r.g. 56143/2017;
promossa da:

BIBLO' SRL (C.F.11494130153), con il patrocinio dell'avv. DIMUNDO FRANCESCO MARIA,
elettivamente domiciliata in VIA LANZONE, 31 20123 MILANO

attore

contro

MACRIGROUP SRL (C.F. 01794920684), con il patrocinio dell'avv. DE NARDIS MAURIZIO e
dell'avv. DE NARDIS ANNA CHIARA (DNRNCH82H58G482N) VIALE R. ELENA, 20 65122
PESCARA; elettivamente domiciliata in VIALE R. ELENA, 20 65122 PESCARA,

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente
l'attrice, con eda memoria 183 comma VI n. 1 c.p.c. la convenuta.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Biblò S.r.l. ha citato in giudizio Macrigrup S.r.l. chiedendo di:

- *“accertare e dichiarare il grave inadempimento di Macrigrup S.r.l. alle obbligazioni assunte nei confronti di Biblò S.r.l. con il contratto di distribuzione selettiva sottoscritto inter partes in data 29 aprile 2014 e per l’effetto, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione del suddetto contratto a far data dal 4 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e/o in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione del predetto contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c.;*
- *accertato l’inadempimento di Macrigrup S.r.l., condannare quest’ultima al risarcimento del danno in favore di Biblò S.r.l., per lo svilimento del marchio e/o dell’immagine e/o del prodotto e/o della gamma “10 Buoni Propositi (by AnnaBiblò), che quantifica nella somma di euro 200.000,00=, ovvero nella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa;*
- *sempre in ragione dell’accertato inadempimento di Macrigrup S.r.l., ordinare alla convenuta anche ai sensi dell’art. 131 c.p.i. e/o 2599 c.c. l’immediata interruzione di ogni attività di distribuzione/rivendita e commercializzazione dei prodotti relativi alla linea “10 nuovi propositi (by Anna Biblò), nonché l’astensione dell’uso del marchio e di qualsivoglia segno distintivo riconducibile a Biblò S.r.l. e/o ai prodotti relativi alla linea “10 Buoni propositi”;*
- *vietare a Macrigrup S.r.l. anche ai sensi dell’art. 131 c.p.i. e/o 2599 c.c. di presentarsi a terzi quale distributore e/o comunque quale società a qualsivoglia titolo affiliata a Biblò S.r.l., anche attraverso il web;*
- *ordinare a Macrigrup S.r.l. anche ai sensi degli artt. 131 c.p.i. e 2599 c.c. l’immediata restituzione della totalità dei prodotti a marchio “10 Buoni propositi (by AnnaBiblò)”, nonché di tutto il materiale pubblicitario e dimostrativo presenti presso il proprio magazzino e/o, comunque, in suo possesso;*
- *ordinare a Macrigrup S.r.l. anche ai sensi dell’art. 131 c.p.i. e/o 2599 c.c. a Macrigrup S.r.l. il ritiro a sue spese dal commercio dei prodotti e del relativo materiale pubblicitario ancora nella disponibilità degli esercenti medesimi e di tutti i rivenditori che in ogni caso si rivelino in violazione degli obblighi di distribuzione selettiva;*
- *fissare anche ai sensi dell’art. 131 c.p.i. una somma non inferiore ad Euro 5.000,00 – e comunque pari alla somma che sarà ritenuta di giustizia – a titolo di penale dovuta dalla Macrigrup S.r.l. per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e/o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimenti su richiesti, al fine di ristorare il pregiudizio che le violazioni arrecherebbero all’attrice;*
- *ordinare ai sensi dell’art. 126 c.p.i. la pubblicazione della sentenza a cura e spese della convenuta entro 30 giorni dal deposito in cancelleria su due quotidiani a tiratura nazionale e su due riviste di settore, con facoltà in capo a Biblò di provvedervi in autonomia in caso di inottemperanza della convenuta e con attribuzione alla medesima attrice del diritto di ripetere dalla convenuta le spese che si rendano necessarie per tale attività”*

A fondamento delle proprie domande Biblò ha dedotto, **in fatto**, che:



- Biblò è un'azienda che produce e distribuisce prodotti di bigiotteria con marchio "AnnaBiblò" (registrato e posseduto da parte attrice) caratterizzati da uno stile univocamente riconducibile all'attrice, in ragione dell'accurata lavorazione manuale e dei materiali di pregio.
- Nel 2014 parte attrice ha creato una gamma di gioielli recanti motti ed incitazioni spiccatamente propositive – denominata "10 Buoni Propositi (by AnnaBiblò)" e, al fine di strutturare una rete di distribuzione espressamente dedicata alla neonata iniziativa e che la posizionasse al meglio sul territorio nazionale, ha deciso di affidare la vendita della linea a Macrigrup, che si accreditava come soggetto qualificato – in quanto già inserito nel settore dell'oreficeria, essendo distributore plurimandatario anche di aziende concorrenti di Biblò – e perciò asseritamente in grado di garantire i livelli di qualità commerciale richiesti, soprattutto nella selezione dei punti vendita ove collocare i prodotti.
- A tal fine, in data 29 aprile 2014 Biblò e Macrigrup hanno stipulato un contratto di durata di un anno, avente ad oggetto la distribuzione selettiva, nel solo territorio italiano, di alcuni prodotti a marchio *AnnaBiblò*, e più specificatamente, di una gamma di gioielli, bracciali monili e prodotti similari; della citata linea di prodotti (cfr. doc. 1 nel procedimento n. 57792/2016); secondo quanto concordato dalle parti, il Distributore avrebbe dovuto posizionare i prodotti AnnaBiblò **soltanto presso le gioiellerie (previamente autorizzate), con esclusione di qualsiasi altro luogo** (cfr. - art. 2 contratto di distribuzione).
- Con il predetto contratto le parti davano espressamente atto che "*le caratteristiche specifiche dei prodotti della Marca ed, in particolare, il loro prestigio e la rinomanza, devono essere preservate in relazione alle modalità di rivendita al consumatore finale*", nonché "*la rivendita dei prodotti della Marca deve essere realizzata da distributori autorizzati sulla base di criteri specifici destinati a salvaguardare le loro caratteristiche ed, in particolare, l'immagine di gamma degli stessi*"; in caso di mancato rispetto degli stessi, la Biblò si riservava il diritto di risolvere il contratto, con effetti immediati, in conformità a quanto disposto dall'art. 1456 c.c.; . (cfr. art. 7 - contratto).
- Il contratto, avente durata di un anno, veniva di fatto prorogato per le annualità 2015 e 2016.
- Tuttavia nel corso del rapporto contrattuale Biblò si sarebbe accorta che il distributore, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, avrebbe arbitrariamente disatteso l'obbligo di rivendere i prodotti in concessione a esercenti che rispettassero i criteri selettivi concordati a tutela dell'immagine e del posizionamento del Marchio e dei prodotti *Annabiblò*; e, in particolare, visionando l'elenco dei punti vendita (doc. 3) a cui parte convenuta aveva affidato la rivendita dei prodotti in parola, realizzava che più nel dettaglio Biblò avrebbe avuto contezza che dei 583 punti vendita, come individuati nel richiamato elenco, ben 192 ovvero il 33%, non sarebbero appartenuti alla categoria delle gioiellerie, ma ad esercenti di tutt'altra natura quali profumerie, negozi di abbigliamento, accessoristica e articoli da regalo, pelletterie e persino farmacie, parrucchieri, tabaccherie, centri estetici e cartolerie; e ciò in difetto dell'approvazione di detti canali distributivi "alternativi" da parte della Società. Tale circostanza risulterebbe confermata dai testi di entrambe le parti.
- In tale contesto temporale – agosto 2016 - e anche in ragione dell'inadempimento di Macrigrup, le parti avviavano una rinegoziazione dei termini contrattuali in punto di politica commerciale su impulso di parte attrice che prospettava la propria volontà di assumere direttamente la distribuzione della linea "10 buoni propositi" nelle regioni Toscana, Emilia Romagna e Triveneto;



- Dette trattative non sarebbero sfociate in nuovi accordi. Anche le ulteriori modifiche contrattuali proposte da Biblò nel settembre 2016 non sarebbero state accettate da Macrigrup in quanto ritenute vessatorie
- Stante le violazioni contrattuali riscontrate e - a dire della parte attrice - tempestivamente contestate sin dal luglio 2016, Biblò ha intimato la risoluzione immediata del contratto il 4.10.2016 facendo valere, ai sensi degli artt. 1456 c.c. e degli artt. 7.2. e 4.1.2.1. del contratto, della clausola risolutiva espressa, che sottrarrebbe al sindacato del giudice la valutazione dell'idoneità dell'inadempimento medesimo a provocare la risoluzione sotto il profilo della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c.;
in ogni caso l'inadempimento di Macrigrup risulterebbe grave e pregiudizievole anche ai sensi dell'art. 1453 c.c. poiché le modalità di vendita attuate da Macrigrup costituirebbero atto illegittimo, mai autorizzato da Biblò.
Tale condotta sarebbe idonea a pregiudicare l'immagine di lusso e prestigio del marchio, dell'azienda produttrice e della stessa linea di prodotto, provocandone un pacifico svilimento, vanificando altresì gli investimenti fatti dal produttore per promuovere i propri prodotti ed il proprio marchio, garantirsi il consolidamento dell'immagine e la fidelizzazione di una certa fascia di consumatori; il danno non patrimoniale, considerata la rinomanza del marchio e delle modalità di vendita non autorizzate e attuate dalla convenuta, andrebbe quantificato nella somma di Euro 60.000,00.
- Quanto alla riconvenzionale osserva che il danno (di cui non si comprenderebbe l'ammontare poiché quantificato nell'atto di citazione nella misura di € 300.000,00 mentre in sede di conclusioni nella maggior somma di Euro 1.000.100,00) non sarebbe provato né quanto all'ammontare né quanto al nesso causale.

Macrigrup S.r.l., ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Pescara; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata ed in via riconvenzionale di accertare l'illegittimità dell'intimata risoluzione e di condannare Biblò s.r.l. al risarcimento di ogni danno causato a Macrigrup s.r.l., quantificato nella misura di euro 1.100.100,00 (ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che verrà provata in corso di giudizio) nonché ex artt. 96 c.p.c.

A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto che:

- nel giugno 2016 Macrigrup, dopo la proroga del contratto stipulato con Biblò in ragione del successo dell'iniziativa imprenditoriale realizzata, avrebbe ricevuto una comunicazione in base alla quale Biblò, a seguito dell'adozione di un mutato progetto di marketing qualificato come "*innovativo*" avrebbe ritenuto non più vigente il precedente contratto di concessione di distribuzione esclusiva per l'intero territorio nazionale ma limitato ad una sola parte di esso; di conseguenza la Società attrice avrebbe proceduto direttamente alla vendita dei prodotti oggetto del contratto di distribuzione in tre regioni italiane (Toscana, Emilia Romagna e Triveneto);
- dalla stessa corrispondenza intercorsa tra le parti non emergerebbe alcun contenzioso tra le parti circa l'esecuzione del contratto, bensì la volontà di Biblò di proseguire la collaborazione con Macrigrup a diverse condizioni contrattuali (attribuzione a Biblò della vendita diretta in tre regioni), che Macrigrup avrebbe accettato in quanto, nel mese di agosto 2016, le parti definivano un nuovo rapporto di concessione che prevedeva, a fronte della cessione delle regioni nelle quali



Biblò avrebbe proceduto direttamente alla distribuzione del prodotto, una compensazione economica a favore di Macrigrup che, a sua volta, si impegnava a collaborare con le nuove impostazioni di marketing.

- tuttavia con missiva del 27 settembre 2016 – proprio all’esito delle fiere commerciali – Biblò avrebbe proposto a Macrigrup la sottoscrizione di un diverso e ulteriore contratto di concessione distributiva con cui con cui tornava ad offrire a Macrigrup s.r.l. la concessione distributiva sull’intero territorio nazionale, ma a condizioni del tutto vessatorie quali l’obbligo di raddoppio del fatturato mensile, l’appropriazione al produttore dei maggiori punti vendita, la sottoposizione della attività di distribuzione di Macrigrup ad un direttore commerciale nominato da Biblò s.r.l., la sovrapposizione del produttore al concessionario nella partecipazione a fiere commerciali;
- Macrigrup, avrebbe chiesto a Biblò spiegazioni circa le nuove condizioni richieste che avrebbero stravolto il contratto di concessione già rinnovato ad agosto; ma fronte della mancata adesione alle nuove pretese, riceveva, in data 3 ottobre 2016, comunicazione di risoluzione per inadempimento del contratto del 29 aprile 2014;
- la volontà di Biblò di non interrompere il rapporto con Macrigrup, manifestata successivamente al giugno 2016 - data dell’asserita scoperta dell’inadempimento – con e-mail del 18 luglio 2016¹, nonché le dichiarazioni in data 18 luglio 2016 e 1 settembre 2016 mediante le quali parte attrice avrebbe abolito qualsivoglia validità ed efficacia della scrittura in data 29 aprile 2014, comproverebbero la pretestuosità dell’azione spiegata, anche ai sensi dell’art. 96, primo comma c.p.c.;
- sarebbero altresì circostanze rilevanti nell’escludere la fondatezza del recesso: (i) la considerazione che è logicamente irragionevole che per oltre due anni dalla conclusione del contratto Biblò abbia ommesso controlli in merito ai criteri qualitativi dei rivenditori, anche tenuto conto che riceveva periodici aggiornamenti dalla convenuta e che essa era l’unico distributore; (ii) l’inerzia di Biblò tra la data di scoperta dell’inadempimento e la scelta di risolvere il contratto (avvenuta 4 mesi dopo) non sarebbe giustificabile con la necessità di svolgere ulteriori asserite verifiche, del tutto superflue a fronte del fornito elenco dei punti vendita che Biblò stessa ritiene compiuta prova; (iii) il fatto che il *trend* delle vendite fosse per tutto il rapporto in costante crescita: dal che sarebbe possibile dedurre l’avvenuta valorizzazione sia del prodotto sia dei guadagni che Macrigrup procurava a Biblò.
- invero Biblò sarebbe stata perfettamente a conoscenza che Macrigrup abbia venduto a soggetti diversi dalle gioiellerie, come risulterebbe, tra l’altro, dal fatto che Biblò abbia chiesto a controparte di fornire società che nella propria e – mail specificavano essere “*Negozi di abbigliamento, profumi e accessori*”; a ciò si aggiunga che Biblò abbia partecipato alla fiera denominata Homi tenutasi in Milano – fiera destinata esclusivamente alla bigiotteria;
- le richieste di quantificazione del danno da discredito commerciale e del danno non patrimoniale di parte attrice sarebbero inammissibili perché tardivamente proposte (cosa che Macrigrup ha tempestivamente eccepito in terza memoria) oltre il termine preclusivo perentorio della prima memoria;

¹ In cui Biblò afferma: “[...] ci teniamo a precisare che questo quadro *non costituisce alcun capo di accusa verso nessuno, ma deve essere inteso come una situazione oggettiva dalla quale occorre partire per ridefinire un comune percorso che ci aspetta: questa partita va giocata insieme, non certo come entità contrapposte e non comunicanti tra loro [...]*”



- l'illegittima interruzione del rapporto, i capziosi percorsi per "una rinnovata e migliore operatività" attuata da Biblò avrebbero determinato un gravissimo danno per Macrigrup sia quanto alla perdita di fatturato che la stessa aveva portato in costante crescita, sia quanto alla perdita di immagine e di clientela aggravate dalle modalità "ingiuriose ed improvvise" che avrebbero caratterizzato la privazione della concessione.

Motivi della decisione

1. La presente controversia.

La decisione riguarda due cause riunite per rilevati motivi di connessione: quella instaurata da Biblò per far dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto per effetto di clausola risolutiva espressa o per inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1453 c.c. (R.G. 57792/16) e quella successivamente scaturita dall'opposizione di Macrigrup a decreto ingiuntivo chiesto da Biblò – in pendenza del predetto giudizio – onde ottenere il pagamento di un credito commerciale derivante da contratto. (R.G. 56143/2017).

Infatti, in sede di prima udienza, Biblò ha rappresentato (non contestato da Macrigrup), che – oltre all'accertamento della legittimità della risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno – fosse anche necessario definire l'ulteriore questione relativa al credito commerciale sorto in ragione delle forniture merci eseguite da Biblò in favore di Macrigrup fino alla risoluzione del contratto asseritamente avvenuta in data 04.10.16 (per l'importo capitale di € 161.169,05), oggetto di un ricorso in sede monitoria e di una successiva ingiunzione di pagamento opposta da Macrigrup.

Macrigrup, dal canto suo, non ha contestato tale debito né sotto il profilo dell'*an* né sotto il profilo del *quantum*; ha, invece, ritenuto di poter opporvi in compensazione il presunto maggior credito asseritamente vantato dalla stessa e derivante dalla domanda di risarcimento danni per illegittima risoluzione del contratto in essere oggetto di una domanda riconvenzionale.

1. Insussistenza di un inadempimento contrattuale da parte di Macrigrup

Biblò afferma che l'inadempimento contrattuale di Macrigrup sarebbe pacifico e conclamato in ragione del fatto che quest'ultima avrebbe espressamente ammesso di aver sistematicamente distribuito i prodotti oggetto del contratto al di fuori canali di distribuzione selettiva individuati dal contratto, ossia delle gioiellerie, sia in sede giudiziale², sia attraverso la consegna a Biblò di un elenco dei punti vendita, che assumerebbe valore di documento confessorio. Tale collocazione dei prodotti presso svariati esercenti estranei alle gioiellerie – peraltro con un buon successo commerciale - sarebbe stata altresì ribadita dai testi di parte convenuta.

Macrigrup eccepisce una diversa qualificazione dei fatti. Invero, la distribuzione a non gioiellieri mai contestata, non potrebbe assurgere a inadempimento perché sarebbe stata pienamente conosciuta e approvata da Biblò che, nel contesto dei periodici controlli sull'attività del soggetto incaricato della distribuzione in esclusiva sul territorio nazionale, sicuramente aveva modo di verificare la tipologia dei clienti rivenditori.

² (cfr. pag. 26, 27 e 28 comparsa di risposta)



Il contratto di distribuzione selettiva stipulato tra le parti effettivamente, nelle Premesse prevede che *“la rivendita dei prodotti della Marca deve essere realizzata da distributori autorizzati sulla base di criteri specifici destinati a salvaguardare le loro caratteristiche ed, in particolare, l’immagine di gamma degli stessi”*. Tali criteri selettivi vengono poi meglio dettagliati al punto 4.1.2.1. nel senso che *“il Distributore autorizzato si impegna a non cedere i Prodotti, sotto qualsivoglia forma, a distributori, grossisti, dettaglianti diversi dalle Gioiellerie”*; la violazione dei suddetti criteri conferisce il *“diritto della società di risolvere il Contratto, a mezzo di comunicazione scritta in tal senso, inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Distributore autorizzato, in conformità all’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: [...] il distributore autorizzato commetta la violazione delle disposizioni [...] di cui all’art. 4.1.2, relativo alla rivendita dei prodotti”*. (punto 7.2)

E’ indubbio, pertanto, che punto 7.2 configuri una clausola risolutiva espressa attivabile a fronte di un inadempimento qualificato e specifico del distributore.

Tuttavia il Tribunale reputa che nel caso di specie l’attivazione della clausola risolutiva espressa, così come la domanda di risoluzione per inadempimento sia infondata per carenza di una effettiva violazione delle disposizioni in punto di rivendita dei prodotti: invero come dedotto dalla convenuta, il testo contrattuale stesso al punto 2, pur ribadendo che il contratto è sottoscritto per i punti vendita rappresentati dalle Gioiellerie con esclusione di qualsiasi altro luogo, contempla la possibilità per il distributore di commercializzare i prodotti anche presso altri punti vendita, a condizione che informi tempestivamente la società produttrice e ottenga la sua autorizzazione³.

Dai documenti versati in atti e dalle risultanze istruttorie, sono desumibili svariati e fondati indici a riprova della conoscenza da parte di Biblò della variegata tipologia di rivenditori cui in concreto si rivolgeva il distributore. Detta conoscenza accompagnata da una condotta di tolleranza prolungata nel tempo si è tradotta in una tacita accettazione di tali diverse modalità distributive, ovvero in una vera e propria autorizzazione per comportamento concludente (tanto più che la clausola n. 2 concernente la procedura di autorizzazione, sottopone al vincolo di pattuizione specifica tramite allegato al contratto solo la commercializzazione del prodotti da parte di Macrigrup sul proprio sito internet; tanto che Biblò non ha neppure invocato l’assenza di tale specifica procedura di autorizzazione).

Del resto il costante incremento dei profitti che tale distribuzione tanto ampia ha prodotto rende ragionevole ritenere che Biblò sia stata indotta tanto più ad un atteggiamento di condiscendenza, ed abbia invocato la clausola risolutiva in malafede, avendo essa tacitamente ma inequivocabilmente accettato ed autorizzato con comportamento concludente desumibile dagli indici univoci di seguito esposti la qui contestata individuazione dei rivenditori autorizzati⁴.

³ “2. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE. L’ammissione e il mantenimento della qualifica di Distributore Autorizzato nella rete di distribuzione selettiva della Marca sono subordinate al rispetto permanente dei Criteri Qualitativi, stabiliti dalla Società e accettati dal Distributore Autorizzato.

I suddetti criteri sono applicabili a ciascuno dei Punti Vendita prescelti dal Distributore Autorizzato. Il contratto è sottoscritto per i Punti Vendita rappresentati dalle Gioiellerie, con l’esclusione di qualunque altro luogo.

Qualora il Distributore Autorizzato sia interessato a commercializzare i Prodotti presso altri Punti Vendita, si impegna ad informare tempestivamente la società e a sottoporsi a procedura di autorizzazione della Società per i suddetti nuovi punti vendita.

Qualora il Distributore Autorizzato sia interessato a commercializzare i Prodotti sul proprio sito internet, richiederò preventivamente alla società un’autorizzazione specifica per il suddetto sito, fornendo l’evidenza che il Punto vendita virtuale rispetti i criteri specifici stabiliti dalla società. Nel caso in cui venga autorizzato, tale autorizzazione costituirà l’oggetto di un allegato al contratto.

L’autorizzazione è concessa al Distributore Autorizzato per ciascun Punto Vendita, conseguentemente il rispetto di tutti i criteri verrà valutato individualmente per ciascun Punto Vendita, potendo, pertanto, l’autorizzazione essere ritirata per il Punto Vendita che non soddisfi più i criteri stabiliti dal contratto.”

⁴ L’impossibilità di configurare un inadempimento di Macrigrup in ragione di una tacita autorizzazione da parte di Biblò assorbe la, peraltro, infondata eccezione di incompatibilità tra l’azione ex art. 1453 e quella ex art. 1456 c.c. che non potrebbero - a dire di parte



Possono essere valorizzati quali elementi sintomatici di tale conoscenza o accettazione le seguenti circostanze:

- le tempistiche della risoluzione del contratto: (i) il contratto⁵ avente durata annuale e prorogato per comune accordo delle parti, sarebbe scaduto il 29 aprile 2016; (ii) Biblò avrebbe a suo dire appreso dell'inadempimento solo il 23 giugno 2016⁶ – pertanto a contratto nuovamente tacitamente rinnovato; (iii) il 22 luglio 2016⁷ avrebbe contestato detto inadempimento a Macrigrup; (iv) nell'agosto 2016 le parti rinegoziavano⁸ di fatto l'accordo con esclusione di alcune zone dalla distribuzione affidata a Macrigrup; e nel corso di tali trattative⁹ Biblò non menzionava alcun inadempimento contrattuale benchè i fatto che lo avrebbero potuto giustificare erano già in essere da tempo¹⁰; (v) il 27 settembre 2016 Biblò ha proposto un' ulteriore modifica del contratto con condizioni che, poiché ritenute vessatorie da Macrigrup, non sono state accettate; (vi) il 4 ottobre 2016 (cfr doc. 8 attoreo) Biblò “*intimava*” la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 7.2 del contratto stesso o “*più in generale in forza di quanto stabilito dagli artt. 1453,1456 e/o 1564 c.c.*”, facendo valere un inadempimento mai contestato in questi termini nelle precedenti comunicazioni, quindi in evidente mala fede solo in ragione del fatto che la controparte non aveva accettato le condizioni negoziali proposte a modifica di un contratto già tacitamente rinnovato.
- da siffatta ricostruzione degli eventi, risulta di immediata evidenza come tra la asserita “*scoperta*” da parte di Biblò della fornitura di Macrigrup a non gioiellieri e la sua decisione di far valere la clausola risolutiva espressa sono intercorsi quasi 4 mesi, periodo che risulta ingiustificatamente prolungato, soprattutto incoerente con la prospettazione da parte di Biblò di un inadempimento contrattuale di controparte “*oltremodo grave e pregiudizievole*” che all'opposto avrebbe richiesto una reazione tempestiva; assume un rilievo significativo ai fini dell'apprezzamento della malafede di Biblò anche il fatto che dopo una prima contestazione in merito alle modalità distributive di Macrigrup, avrebbe avviato con essa delle trattative manifestando un intento collaborativo e di apertura negoziale del tutto opposto alla volontà risolutiva;
- la volontà di Biblò di non interrompere il rapporto con Macrigrup, manifestata successivamente alla data dell'asserita scoperta dell'inadempimento e, quindi, nonostante il verificarsi di un fatto che pure avrebbe legittimato la risoluzione immediata e di diritto del contratto de quo, con e-mail del 18 luglio 2016¹¹: appare rilevante come in tale comunicazione nulla venga contestato in punto

convenuta - essere proposte congiuntamente o alternativamente per diversità di presupposti e natura delle relative azioni (tendendo la prima ad una pronuncia dichiarativa di una già avvenuta risoluzione, mentre la seconda a una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell'inadempimento). Anche la la Cassazione citata (sent. n. 167/2005) riguarda un tema processuale e non sostanziale ed è quindi citata a sproposito (invero afferma che una volta proposta in primo grado domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. è inammissibile se, introdotta nel corso del giudizio di primo grado, su di essa non vi sia accettazione del contraddittorio).

⁵ Stipulato a Pescara il 29.4.2014

⁶ E precisamente con comunicazione a mezzo e-mail del 23 giugno 2016 (doc. 2 attoreo)

⁷ E precisamente con raccomandata a.r. – anticipata via mail – del 22 luglio 2016 (doc 6 attoreo, con cui a fronte della causa promossa da Macrigrup avanti al Tribunale di Pescara – il 8 luglio 2016 -, Biblò ne contesterebbe l'iniziativa “sulla base delle considerazioni già condivise pacificamente tra le parti e relative alle gravi violazioni poste in essere da Macrigrup in esecuzione del contratto”.

⁸ Tale revisione contrattuale concludeva trattative iniziate nel giugno 2016 quando Biblò comunicava a Macrigrup le sue nuove proposte contrattuali

⁹ Cfr. comunicazione di Biblò a Macrigrup del 18 luglio 2016

¹⁰ Infatti la Convenuta, pur contestando tale limitazione, infine vi acconsentiva (come risulta dall'escussione testimoniale sui cap. di prova 21 o 22)

¹¹ In cui Biblò afferma: “[...] ci teniamo a precisare che questo quadro *non costituisce alcun capo di accusa verso nessuno, ma deve essere inteso come una situazione oggettiva dalla quale occorre partire per ridefinire un comune percorso che ci aspetta: questa partita va giocata insieme, non certo come entità contrapposte e non comunicanti tra loro [...]*”



di violazione dei criteri di selezione dei distributori, ed anzi vi si precisi come non sia intenzione di Biblò muovere alcuna censura riguardo all'operato di Macrigrup, bensì all'opposto si voglia coinvolgerla in una nuova strategia di posizionamento e inquadramento pubblicitario dei prodotti, che infatti sarebbe stata pienamente a disposizione di Macrigrup;

- la corrispondenza intercorsa tra le parti, e prodotta da Macrigrup sub. doc. 4 e 6, attesta che proprio Biblò, indirizzava la clientela estranea al settore gioielleria al distributore Macrigrup s.r.l. allorchè ne riceveva le richieste di fornitura¹²: vero è che le risposte rese in forma *standardizzata* da Biblò ai rivenditori interessati non possono essere intese come una forma di approvazione da parte di Biblò del tipo di clientela servito; tuttavia la cospicua mole di richieste da parte di esercenti che espressamente specificavano di appartenere a settori nettamente estranei alla gioielleria di cui ai doc. 4¹³ e 6¹⁴ prodotto dalla convenuta smistata da Biblò, consente di affermare che parte attrice non poteva non conoscere la tipologia di cliente interessato ai suoi prodotti;
- la partecipazione di Biblò alla fiera denominata Homi tenutasi in Milano – fiera destinata esclusivamente alla bigiotteria: parte convenuta riferisce che - a fronte delle contestazioni ricevute in particolare con la comunicazione in data 22 luglio 2016 – nel corso della Fiera, il sig. Christian Buta di Macrigrup unitamente ad alcuni collaboratori, avvicinava la Sig.ra Anna Ferrari Tanca – creativa e socia di Biblò s.r.l. - chiedendole se Macrigrup s.r.l. dovesse respingere le richieste di fornitura da parte di operatori non gioiellieri, e questa non affermò che ciò dovesse avvenire: tale circostanza non è specificamente contestata da parte attrice; del resto risulta dalla stessa consultazione del sito che attualmente Biblò vende ad operatori commerciali estranei al settore gioiellerie;
- le dichiarazioni dei testi, confermando la scansione temporale delle vicende contrattuali – dapprima la proposta da parte di Biblò di una diversa formulazione del contratto contemplante una concessione non più esclusiva per l'intero territorio nazionale, in seguito la proposta di un nuovo e vessatorio assetto contrattuale in base a cui Macrigrup sarebbe divenuta un distributore assoggettato al direttore commerciale preposto da Biblò e, infine, il rifiuto opposto da Macrigrup a tale ultima modifica – forniscono un attendibile indice sintomatico della malafede e della pretestuosità di parte attrice nel valersi del meccanismo risolutivo contrattuale proprio in conseguenza della verificata impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale in base alle condizioni da essa unilateralmente imposte.

¹² *“La ringrazio per l'interesse mostrato per AnnaBiblò e per la nostra linea 10 Buoni propositi. Ho trasmesso la sua gentile richiesta al nostro distributore che ci legge in copia e che provvederà a contattarla per fornirle le informazioni che desidera”.*

¹³ Particolarmente significativa la richiesta di cui al doc. 4.27 relativa all'interesse all'acquisto dei prodotti “10 buoni propositi by AnnaBiblò” da parte della ditta “La Fortezza s.r.l.”, in data 24 maggio 2016 che, come risulta dall'indirizzo di posta elettronica, si trova all'interno del Supermercato CONAD Centro Nord di Casal Pusterlengo dove, come la stessa richiedente specifica, ha “un negozio di bijoux articoli regalo e arredamento interni”, o ancora la richiesta, in data 22 settembre 2015, di inserimento dei prodotti nelle proprie proposte commerciali da parte della ditta “Cogli l'attimo s.a.s.” - che nella propria e-mail specificava chiaramente di essere “Negozio di abbigliamento, profumi accessori” di cui al doc. 4-2.

¹⁴ Il doc. 6 di parte convenuta contiene ulteriore corrispondenza intercorsa tra le parti dall'anno 2015 all'anno 2016. All'interno di questa risultano rilevanti alcune richieste di Biblò rivolte a Macrigrup affinché contattasse determinati rivenditori con i quali le trattative per l'assunzione della qualifica di rivenditore appaiono già avviate su iniziativa della stessa Biblò. In particolare (i) e-mail del 12.3.15: “la signora Rosa Bufanio ha un negozio a Guardia Piemontese (Cosenza) e vorrebbe fare un ordine. Aspetta una chiamata.” (ii) e-mail del 23.2.15: “la signora che ci legge in copia ha un negozio a Copertino, provincia di Lecce, e vorrebbe ordinare il kit iniziale della Linea 10 buoni propositi by AnnaBiblò. Vorrebbe essere contattata al più presto e avere informazioni riguardo i pagamenti e le tempistiche di spedizione”.



Non vale ad inficiare le conclusioni così raggiunte il punto 10.2 del contratto, secondo cui *“l’eventuale tolleranza di una delle parti verso comportamenti dell’altra posti in essere in violazione di una qualunque disposizione del Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizione violata, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni del Contratto. Il mancato o ritardato esercizio di un diritto spettante ad una Parte ai sensi del Contratto non comporta rinuncia allo stesso”*. Infatti, è significativo che la stessa attrice non ne faccia mai menzione per fondarvi le proprie pretese (laddove invece sarebbe stata argomentazione agilmente spendibile a suo favore) così dimostrando così implicitamente ma chiaramente una volontà di autorizzazione dell’iniziativa assunta da Macrigrup.

Ad ulteriore conferma di tale impostazione si consideri l’orientamento manifestato dalla Suprema Corte – con sentenza n.24564/2013¹⁵ - secondo cui *“in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento* (enfasi aggiunta) ”: infatti nella specie non v’è alcun indice “in fatto” di tale contestualità tra tolleranza (sintomo della tacita rinuncia alla clausola) e manifestazione dell’intenzione anche solo in futuro di avvalersi della clausola.

La dinamica dei fatti di conoscenza e accettazione tacita delle modalità di esecuzione del contratto difforni dal pattuito e la loro tempistica consentono di ritenere che la concessione di un’estensione del novero dei rivenditori autorizzati sia stata contestuale alla volontà di rinuncia alla clausola risolutiva.

3. Mancata prova dei presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da Macrigrup. Rigetto della domanda riconvenzionale e conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nel presente giudizio l’attrice agisce per far accertare l’avvenuta risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa o in via subordinata per far dichiarare la risoluzione per effetto del grave inadempimento del contratto de quo ex art. 1453 c.c.

La domanda è infondata come risulta dalle argomentazioni sopra esposte. Tuttavia, dal comportamento successivo, anche processuale, delle parti si deve ritenere che entrambe reputino il contratto risolto.

Rispetto a tale contratto, (i) parte attrice ha chiesto, con ricorso in sede monitoria, il pagamento di quanto ancora dovuto per effetto della sua precedente esecuzione; (ii) rispetto a tale pretesa attorea, la convenuta non contesta né l’an né il quantum, ma eccepisce l’estinzione del credito vantato a compensazione con una propria pretesa creditoria che, a suo dire, originerebbe dalla interruzione ingiustificata del rapporto ad opera di Biblò.

Premesso che è pacifica la debenza nei confronti di Biblò dell’importo di Euro 161.169,05 per forniture non pagate, in quanto espressamente riconosciuta dalla stessa Macrigrup nella sua prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., occorre accertare se nel caso di specie possa effettivamente operare il meccanismo della compensazione di tale debito con diverso maggior credito vantato da parte convenuta.

¹⁵ Segnatamente, Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n.24564 del 31.10.2013



Il dispiegarsi dell'effetto compensativo è subordinato al vaglio della fondatezza della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da Macrigrup.

Detta domanda riconvenzionale, tuttavia, risulta infondata in quanto non supportata da adeguati elementi probatori. Infatti, benchè il Tribunale, respingendo la domanda attorea, riconosca che l'interruzione del rapporto è effettivamente stata ingiustificata, osserva che la convenuta non ha dimostrato la sussistenza del danno né la sua entità, come invece sarebbe stato suo onere.

Né il ricorso all'equità – quale criterio di mera liquidazione del danno – non può valere a esonerare la parte che lo allega dall'onere di provare il danno –evento.

Nel caso di specie Macrigrup lamenta un grave e ingiusto danno descrivendolo in modo generico attraverso il richiamo ad alcune voci di danno quali: (i) la perdita di un fatturato che la stessa aveva portato in costante crescita, (ii) la perdita di immagine e di clientela, (iii) la perdita relativa alla rete degli agenti, (iv) la perdita relativa al ridimensionamento della struttura aziendale ed, infine, (v) il danno ben maggiore per la lesione grave ed irreparabile alla propria credibilità ed affidabilità commerciale.

Tuttavia nessuna di tali voci di danno risulta supportata da documentazione idonea comprovare quanto allegato: non il calo di fatturato e la misura di tale calo, considerato Macrigrup non distribuiva solo Biblò, ma come essa stessa afferma “opera da tempo ed è positivamente avviata nella distribuzione di monili e di prodotti e accessori per la persona”; non il danno all'immagine né la perdita di clientela, né il ridimensionamento della struttura aziendale. Né può supplire all'omissione sul punto la mera indicazione del calo di fatturato effettuato solo nella memoria conclusionale di replica, al di fuori, peraltro di ogni principio di rispetto del contraddittorio.

Pertanto risulta del tutto sprovvista di giustificazione la somma richiesta a titolo risarcitorio, sia nel suo ammontare iniziale di € 1.100.100,00 che nella successiva quantificazione pari a € 300.000,00.

In conclusione, sebbene sia verosimile che Macrigrup abbia subito un danno in ragione dell'accertato recesso ingiustificato di Biblò, in difetto di indici di prova dell'esistenza ed entità di tale danno o perlomeno di elementi certi che consentano di procedere ad una determinazione equitativa, la relativa domanda risarcitoria formulata in sede riconvenzionale deve essere rigettata.

Ciò comporta conseguentemente la conferma del decreto ingiuntivo emesso, non potendo il credito sottostante considerarsi estinto per compensazione.

Spese.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza. Nel caso di specie, tuttavia, sussistono giustificati motivi per ritenere le spese interamente compensate tra le parti in ragione del fatto che se Biblò vede respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo di Macrigrup, vede, altresì, respinta la domanda attorea formulata nella causa principale. Detta regolazione delle spese appare congrua ed induce il rigetto della domanda svolta dalla convenuta ex art. 96 c.p.c., dal momento che la Macrigrup, del resto, ha visto il rigetto della propria riconvenzionale, proposta senza alcun supporto probatorio, all'inizio temerariamente addirittura per la somma 1.100.000,00 euro.

P.Q.M.



Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, Sezione specializzata in materia di Impresa – A, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Biblò s.r.l. contro Macrigrup s.r.l. disattesa ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) **rigetta** in quanto infondata la domanda di Biblò s.r.l. di accertamento del grave inadempimento di Macrigrup alle obbligazioni assunte nei confronti di Biblò stessa con il contratto di distribuzione sottoscritto *inter partes* in data 29.04.2014 e, la conseguente domanda di accertamento di legittimità della risoluzione del suddetto contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, nonché ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno;
 - 2) **rigetta** l'opposizione proposta da Macrigrup s.r.l. e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti di Biblò s.r.l. per irritualità del recesso contrattuale nonché e per l'illegittimità dell'intimata risoluzione del contratto, e per l'effetto **conferma il decreto ingiuntivo nr 22845/2017** emesso dal Tribunale di Milano il 11.9.2017 su richiesta di Biblò s.r.l.;
 - 3) **dichiara** interamente compensate tra le parti le spese di lite.
- Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7.6.2018 .

Il Presidente Estensore
dott. Alessandra Dal Moro

